

Pro Bondo

Statuto



Le persone e le funzioni qui designate riguardano sempre ambo i sessi.

Art. 1

Definizione e sede

La Pro Bondo è un'associazione ai sensi del Codice civile Svizzero, art. 60 sg.

Sede della società è il Comune di Bregaglia.

Art. 2

Scopi

L'associazione si prefigge di:

- a) valorizzare il territorio dei paesi di Bondo. Promontogno, Sottoponte e Spino,
- b) curare l'aspetto paesaggistico e ambientale,
- c) promuovere l'economia locale, il turismo e la vita sociale,
- d) valorizzare il patrimonio culturale e storico come anche le tradizioni locali,
- e) curare il contatto con gli enti pubblici e gruppi con scopi affini.

Art. 3

Soci

Può diventare membro della Pro Bondo ogni persona fisica o giuridica che si impegna di promuovere gli scopi e di osservare gli statuti della società.

L'ammissione è svolta della direzione se è unanime, altrimenti dall'assemblea dei soci.

L'iscrizione ha inizio il giorno dell'ammissione.

Persone meritevoli possono essere elette dall'Assemblea dei soci a membri onorari.

I soci devono versare un contributo annuo, che viene fissato dall'Assemblea dei soci.

Ogni socio può uscire dalla società, con effetto per la fine dell'anno. Prima deve adempiere i suoi doveri verso la stessa.

Per motivi gravi l'Assemblea può escludere soci con effetto immediato.

un socio che è in ritardo con il pagamento di tre contributi annui può essere escluso dalla direzione.

Art. 4

Organi

La società ha i seguenti organi:

- a) l'assemblea dei soci
- b) la direzione
- c) i revisori dei conti

Art. 5

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si riunisce generalmente una volta l'anno.

Essa è convocata dalla direzione. Un'assemblea straordinaria può essere convocata per richiesta di almeno 20 soci.

La convocazione viene resa nota con l'ordine del giorno stabilito dalla direzione almeno 5 giorni prima dell'assemblea dei soci.

Fanno parte delle mansioni dell'assemblea dei soci:

- a) Approva lo statuto ed eventuali modifiche.
- b) Nomina per un periodo di 3 anni il presidente, i altri membri della direzione e i revisori dei conti. Essi sono rieleggibili.
- c) Stabilisce la tassa annua.
- d) Accetta il rendiconto.
- e) Decide lo scioglimento della società.

Votazioni e elezioni sono prese di regola per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto. In caso di parità di voti decide il presidente.

Per la modifica del presente statuto e lo scioglimento della società è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

Art. 6

Direzione

La direzione si compone di tre fino sette membri, ha potere decisionale quando raggiunge il quorum di tre membri.

La direzione si costituisce da sé, ad eccezione del presidente, che è eletto dall'assemblea dei soci.

La direzione viene convocata dal presidente qualvolta lo ritiene necessario o su richiesta di tre membri della medesima.

Le decisioni avvengono secondo la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto presidenziale. Decisioni possono essere presi per scritto, anche via posta elettronica. In questo caso è necessario la maggioranza di tutti membri.

Per affrontare impegni speciali la direzione è autorizzato a nominare delle commissioni.

Alla direzione compete tutta la gestione della società, eccetto quella di questo statuto espressamente riservata a altri organi.

Art. 7

Revisori dei conti

L'assemblea dei soci nomina due revisori dei conti, questi verificano ogni anno tutta la contabilità e presentano all'assemblea un rapporto scritto.

Art. 8

Disposizioni diverse

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dei contributi ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

In questioni che oltrepassano l'ordinaria amministrazione, nella rispettiva corrispondenza, l'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due, del presidente e di un membro della direzione.

In caso di scioglimento il capitale della società è trasferito a un ente con scopi affini.


Art. 9

Disposizioni finali

Il presente statuto entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva il 22 /6/2018.

A nome dell'assemblea dei soci della Pro Bondo:

Il presidente:



Membro della direzione

